

## **TI\_GERICHTE 39.2012.1 vom 15. November 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2012.1\\_d20111115](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2012.1_d20111115)

FR: TI\_GERICHTE 39.2012.1 du 15 novembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 39.2012.1 del 15 novembre 2011

### **Regeste**

AFI da 11/11 e non da 10/11. Inizio decorr.del dt ad AFI dal mese success.alla domanda(=fissaz.appuntam.con Sport.Laps).Ritardo nella consegna dei doc.poiché in attesa della tassaz.2010 non valida giust.Dalla check-lis tass.2010 non necess.Non indic.errate da parte dell'amm.,né viol.dovere informare

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

#### **E. 2**

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

#### **E. 3**

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

#### **E. 4**

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

#### **E. 5**

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STF 9C\_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, pag. 390ss; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, pag. 217ss). Nella presente fattispecie l'autorità non è intervenuta in una situazione concreta nei riguardi dell'assicurato. Dagli atti emerge, poi, che la "Conferma" della domanda delle prestazioni Laps allestita dallo Sportello Laps riporta quale data della richiesta il 2 settembre 2011 (cfr. doc. 6b; XI), ossia la data in cui l'assicurato si è presentato per la prima volta al Comune di domicilio (cfr. consid. 2.5.). Tale circostanza può ingenerare confusione nei richiedenti le prestazioni Laps circa l'effettiva data del deposito della domanda. Tuttavia la stessa non consente di ritenere

violata la buona fede dell'insorgente, siccome la "Conferma" è stata, in ogni caso, emanata posteriormente alla consegna della documentazione completa al Comune del 25 ottobre 2011. Questo documento non può, perciò, aver influito sulla scelta dell'assicurato di attendere a fornire tutta la documentazione fino al momento dell'emissione della tassazione 2010. Di conseguenza non è ossequiato il presupposto secondo cui l'informazione errata deve aver indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole. Infine la questione di sapere se il funzionario \_\_\_\_\_ abbia o meno specificatamente reso attento l'insorgente che un ritardo nella presentazione della documentazione avrebbe avuto degli effetti sulla decorrenza del diritto alle prestazioni (dal verbale di udienza del 14 giugno 2012 risulta che \_\_\_\_\_ non ricorda nel caso specifico di avere avvertito oppure no l'assicurato di tale rischio; cfr. doc. XI) si rivela ininfluenza nella fattispecie. In effetti in ogni caso il diritto all'informazione e consulenza del ricorrente di cui all'art. 18 Laps e 27 LPGGA - applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 46 Laf - non risulta violato. Come esposto al consid. 2.7., la check-list consegnata all'assicurato il 2 settembre 2011 (cfr. consid. 2.5.; doc. XI pag. 2) enuncia che "... In caso di documentazione mancante o incompleta, la richiesta di prestazioni non potrà essere effettuata". Pertanto, visto che il 2 settembre 2011 il ricorrente aveva ricevuto dal Comune unicamente la lista dei documenti da produrre con l'indicazione che la richiesta sarebbe stata effettuata/inoltrata solo allorché tutta la documentazione necessaria fosse stata consegnata, egli aveva, o perlomeno avrebbe dovuto avere, sufficienti elementi per considerare che la domanda dell'assegno integrativo sarebbe stata depositata il giorno della consegna di tutti i documenti e non già il 2 settembre 2011. L'assicurato stesso, nello scritto pervenuto a questo Tribunale il 7 febbraio 2012, ha del resto asserito che: " il funzionario responsabile del competente Ufficio regionale Laps, al momento della consegna della lista dei documenti necessari per l'inoltro della richiesta di prestazioni, ha comunicato al sottoscritto, che, solo nel momento in cui tutta la documentazione richiesta fosse materialmente prodotta, sarebbe stato possibile inoltrarla. (...)" (Doc. V) 2.9. Il fatto di avere atteso fino alla notifica, il 24 ottobre 2011, della decisione di tassazione afferente al 2010 da parte dell'Ufficio di tassazione competente - sollecitata dall'assicurato stesso - va, dunque, imputato a una scelta personale del ricorrente (effettuata fra differenti altre opzioni) e non può, quindi, costituire una valida giustificazione per anticipare di un mese - ad ottobre 2011 - l'erogazione dell'assegno integrativo spettantegli. Al riguardo dal verbale dell'udienza del 14 giugno 2012 si evince, d'altronde, che: "(...) Il presidente del TCA indica al ricorrente che ci sarebbe stata anche un'altra possibilità, cioè quella di inoltrare la documentazione fiscale non aggiornata, segnalando il problema all'amministrazione. In via alternativa, l'assicurato avrebbe almeno potuto contattare il sig. \_\_\_\_\_ e segnalare questo aspetto nei giorni successivi alla consegna della checklist." (Doc. XI) Il TCA rileva, poi, che l'art. 21 Laps, contenuto nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio il 5 giugno 2000 (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno parlamentare 2000-2001, volume 1, pag. 453) , permetteva di far capo, per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps, quindi anche delle prestazioni assistenziali, alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un cambiamento importante e durevole del reddito dell'unità di riferimento (cfr. Messaggio n. 4773 del 1 luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26; Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12). Tale disposto è stato, però, abrogato prima dell'entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12). E',

invece, stato introdotto l'art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento dell'inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12). Ne discende che, ai fini dell'inoltro della domanda di un assegno integrativo, la consegna della decisione di tassazione per l'anno 2009 in possesso dell'assicurato dal 2010 (cfr. doc. B) con eventualmente una semplice segnalazione di quest'ultimo al Comune circa il peggioramento della sua situazione finanziaria, peraltro rilevabile anche dalla dichiarazione di fine disoccupazione emessa dalla Cassa di disoccupazione che andava necessariamente allegata conformemente a quanto esplicitamente menzionato nella check-list, sarebbe risultata sufficiente. L'amministrazione avrebbe così poi accertato la sua situazione economica vigente al momento dell'inoltro della domanda dell'assegno integrativo giusta l'art. 10a Laps. 2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la decorrenza del diritto all'assegno integrativo spettante a \_\_\_\_\_ è stata rettamente fissata dalla parte resistente al mese di novembre 2011. La decisione su reclamo del 9 gennaio 2012 emanata dalla Cassa deve di conseguenza essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.